Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 159

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 9 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**
**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 755.

**Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939-XVIII, inteso a prorogare l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938 e gli Atti annessi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1939, inteso a prorogare al 31 dicembre 1940, l'Accordo commerciale del 31 dicembre 1938 e gli Atti annessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

---

**Protocollo fra l'Italia e la Danimarca (Roma, 31 dicembre 1939-XVIII)**

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, en vue de l'échéance, le 31 décembre 1939, de l'Accord commercial du 31 décembre 1938 et des Actes y annexés, sont convenus de ce qui suit:

*a)* L'Accord commercial du 31 décembre 1938 avec les listes I et II des contingents réciproques d'importation y annexées demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1940;

*b)* Il est entendu qu'en ce qui concerne les régimes des prohibitions d'exportation, existant dans leurs pays, chacun des deux Gouvernements accordera des dérogations à ces prohibitions dans la limite des contingents prévus par l'Accord pour l'importation des marchandises dans l'autre pays pourvu que le Gouvernement en question, eu égard au besoin du pays, se trouve au moment donné en mesure d'admettre l'exportation de la marchandise dont il s'agit;

*c)* Dans le cas où pendant la période de validité de l'Accord les contingents fixés par l'Accord même ne correspondraient pas, pour certaines marchandises, à la possibilité des échanges entre les deux Pays, des négociations seront entamées en tout moment, dans le but d'assurer la marche des échanges mêmes dans la limite des montants prévus, moyennant la fixation de nouveaux contingents ou de contingents supplémentaires ou bien en transférant d'un contingent à l'autre le montant global non utilisé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 31 décembre 1939.

CIANO — OTTO WASTED

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per gli affari esteri*
CIANO

---

REGIO DECRETO-LEGGE 28 giugno 1940-XVIII, n. 756.

**Sottomissione a sindacato, a sequestro ed a liquidazione, di tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dei Ministri per le corporazioni e per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposte a sindacato, ed eventualmente a sequestro e a liquidazione, tutte le aziende industriali o commerciali esistenti nel Regno che siano esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni, sentite le competenti organizzazioni sindacali, dichiara con suo decreto quali delle aziende indicate nel precedente articolo siano soggette a sindacato.

Art. 3.

Il sindacato viene esercitato sotto la vigilanza del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, da persona nominata dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Il sindacatore controlla l'attività dell'azienda e ha diritto di prendere in ogni tempo visione dei libri, degli atti e della corrispondenza dell'azienda e di procedere a qualsiasi accertamento che ritenga necessario.

Chiunque rifiuti di fornire al sindacatore le informazioni che egli richieda nell'esercizio delle sue funzioni è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, fermo restando il disposto dell'art. 351 del testo della legge di guerra approvato col R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentite le competenti organizzazioni sindacali, può, ove lo ravvisi opportuno, disporre il sequestro delle aziende indicate nell'art. 2, e nominare il sequestratario.

Art. 5.

Ove l'azienda sia sottoposta a sequestro può essere autorizzata la continuazione dell'esercizio a cura del sequestratario, il quale rappresenta l'azienda a tutti gli effetti. Ove gli atti eccedano l'ordinaria gestione, l'amministratore deve essere autorizzato dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

L'amministratore deve presentare il rendiconto, ogni tre mesi, al Ministro per le corporazioni e al Ministro per le finanze.

Art. 6.

I sequestratari delle aziende di assicurazione potranno provvedere al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo a compagnie italiane in regolare esercizio, quando ciò sia ritenuto necessario nell'interesse degli assicurati e dell'azienda.

Il trasferimento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze e saranno in tal caso applicabili le disposizioni sul concentramento delle imprese di assicurazione, contenute nel R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059.

Art. 7.

Per le rappresentanze istituite nel Regno da compagnie assicuratrici esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi predominanti, è in facoltà del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, di nominare sequestratario dell'azienda lo stesso rappresentante, quando questi sia cittadino italiano.

Art. 8.

Ove ricorrano speciali motivi, il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sentite le competenti Organizzazioni sindacali, può ordinare la liquidazione dell'azienda sottoposta a sequestro.

La liquidazione dell'azienda è, in ogni caso, ordinata quando non sia possibile adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

Salvo che ricorrano speciali motivi, la liquidazione della azienda è pure ordinata quando sia stato dichiarato il fallimento della persona, alla quale l'azienda appartiene.

La liquidazione è eseguita dal sequestratario con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, anche per quanto concerne il pagamento delle somme ricavate dalla liquidazione.

Art. 9.

I provvedimenti che dispongono il sindacato, il sequestro o la liquidazione dell'azienda, nonchè quelli che revocano i detti provvedimenti, sono pubblicati senza spesa, su richiesta del Ministro per le corporazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositati in copia presso la cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede dell'azienda o presso le cancellerie dei Tribunali, nella giurisdizione dei quali si trovano stabilimenti o rappresentanze della azienda stessa.

Quando l'azienda comprende beni immobili o altri diritti capaci di ipoteca i provvedimenti che dispongono il sequestro e quelli che li revocano sono trascritti presso l'Ufficio delle ipoteche con esenzione di tassa e di ogni altra spesa.

Art. 10.

Qualora concorrano speciali motivi, inerenti alla entità del lavoro da compiere, può essere consentita a favore delle persone incaricate del sindacato o del sequestro o della liquidazione la corresponsione di una indennità a carico della azienda da determinarsi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 11.

Nelle società anonime o in accomandita per azioni in cui sia da ritenere che le azioni o quote sociali, appartenenti o che abbiano appartenuto dopo il 31 agosto 1939-XVII, a persone od enti di nazionalità nemica, ammontano ad una somma eccedente il venti per cento del capitale sociale, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, può nominare un sindaco che assume la presidenza del Collegio.

Il presidente del Collegio può chiedere di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o le quote per dichiarare che successivamente al 31 agosto 1939-XVII, non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Per le azioni non vistate è sospeso l'esercizio dei diritti ad esse attribuiti, salvo quanto sia disposto con successivo provvedimento.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della sezione II del cap. II del titolo V della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e i Ministri per le corporazioni e per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 28 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — CIANO — GRANDI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 423, foglio 61.* — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 757.

**Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156;

Visti la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, e il R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, contenente le norme di coordinamento previste dall'art. 12 della detta legge;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata la necessità di stabilire la misura dei contributi previsti dal predetto R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, e le norme per la concessione di essi, nonchè ogni altra norma occorrente per l'esecuzione del Regio decreto-legge stesso;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129, e ritenuta l'urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

*Lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia*

Art. 1.

Sulla somma annua di L. 1.500.000 per un quadriennio, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n 156, possono essere concessi agli agrumicoltori delle provincie della Sicilia:

1) un contributo per le nuove piantagioni eseguite nelle annate dal 1938-39 al 1941-42 nei terreni già occupati da limoneti distrutti od infetti dal « mal secco », ed effettuate con piante di melangolo innestate con arancio dolce e reinnestate con limone di varietà resistente. La misura di tale contributo non può superare la somma di lire otto per ogni pianta attecchita e che si presenti in ottimo stato di vegetazione;

2) un contributo per le operazioni di lotta razionale contro il « mal secco », eseguite, negli anni 1938 a 1941, nelle zone nelle quali l'infezione sia stata accertata dal Commissariato per la lotta contro il « mal secco », con risultati giudicati faverovoli dal Commissariato stesso. La misura di tale contributo, che non può superare la somma di lire due per pianta, nè quella di lire duemila per ciascun beneficiario, sarà proposta dalla Commissione di cui al successivo art. 3, in rapporto allo stato dell'agrumeto.

Sono ammessi alla concessione dei suddetti contributi il proprietario o l'enfiteuta dell'agrumeto, i quali peraltro sono tenuti a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante, proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute.

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo precedente devono essere redatte sulla prescritta carta da bollo ed inviate al Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi, con sede in Messina, e devono contenere:

*a*) le indicazioni atte ad individuare il fondo;

*b*) notizie precise e complete sulle nuove piantagioni ovvero sulle operazioni di reinnesto e di lotta, di cui all'articolo precedente, numeri 1 e 2;

*c*) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dell'enfiteuta, aspirante al contributo.

Le domande stesse devono essere presentate entro il 31 luglio successivo all'annata agraria nella quale vennero eseguite le operazioni per le quali si richiede il contributo. Relativamente alle operazioni effettuate nell'annata agraria 1938-39 i contributi possono essere accordati anche per le domande presentate posteriormente al suddetto termine, ma non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 del presente decreto sono proposti da una commissione, composta:

*a*) dal commissario per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia, presidente;

*b*) dal direttore della Regia Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

*c*) dall'intendente di finanza di Messina;

*d*) da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

*e*) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

*f*) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Fanno parte inoltre della Commissione i capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e i presidenti delle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura delle provincie della Sicilia, ma la partecipazione di tali componenti ai lavori della Commissione è limitata alle deliberazioni sulle domande di contributo presentate dagli agrumicoltori della rispettiva provincia.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro dei suoi componenti, oltre il presidente.

Funziona da segretario il dirigente dell'ufficio del Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi.

Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per stabilire gli elementi di giudizio sulle domande di contributo, la Commissione di cui all'articolo precedente, oltre agli accertamenti sul luogo che potrà ritenere necessari, si avvarrà della relazione che, per ogni singola domanda, il dirigente della Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, competente per territorio, presenterà entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda. Tale termine è protratto al 30 novembre 1940-XIX, relativamente alle domande riferentisi ad operazioni effettuate nell'annata agraria 1938-39.

Art. 5.

Alle spese generali inerenti all'applicazione delle norme contenute nell'art. 3 e a quelle occorrenti per gli accertamenti che la Commissione disponga a norma dell'art. 4 provvede il Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vi concorrerà con una somma annua non superiore a L. 40.000, che farà carico allo stanziamento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622.

Art. 6.

Per ottenere, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, il versamento, a proprio favore, dell'importo delle piante di agrumi fornite agli agrumicoltori beneficiari del contributo di cui all'art. 1, n. 1, del presente decreto, la Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura dovrà presentare domanda alla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto, corredata delle ricevute rilasciate dagli agrumicoltori interessati, nelle quali deve essere indicato il prezzo di cessione delle piante.

CAPO II.

*Lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi.*

Art. 7.

Sulla somma di L. 4.000.000, stanziata per l'esercizio finanziario 1938-39, e su quella annua di L. 4.500.000, stanziata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1947-48, possono essere concessi:

1) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi, nelle campagne agrarie da quella estiva 1938 e invernale 1939 fino a quella estiva 1947 e invernale 1948, nelle zone nelle quali la lotta stessa sia stata dichiarata obbligatoria. La misura massima di tali contributi non potrà essere superiore al 25 % della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Regio Commissariato generale anticoccidico, con sede in Catania, o dai Consorzi costituiti a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, o dai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, o dalle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi stessi, quando la lotta sia stata eseguita da tali organi, per conto dell'agrumicoltore interessato. Se la lotta è eseguita dall'agrumicoltore con squadre proprie o con squadre di ditte industriali, la spesa complessiva è calcolata in base alla quantità di cianoide consumata;

2) contributi supplementari, nella misura massima del 50 % della spesa complessiva calcolata secondo le norme indicate nel n. 1, quando la cura sia stata eseguita:

*a*) nei limoneti in generale;

*b*) negli agrumeti colpiti, nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità atmosferica o patologica a causa della quale il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della metà;

*c*) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti;

3) contributi di attrezzatura ai Consorzi costituiti a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, alle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o, per le provincie nelle quali tali Sezioni non siano costituite, ai Consorzi stessi, nonchè ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, i quali, nelle zone e nelle campagne agrarie indicate al n. 1, abbiano acquistato per proprio uso esclusivo, tende od altro materiale di equipaggiamento delle squadre per l'esecuzione delle fumigazioni cianidriche. La misura di tali contributi non potrà superare il 60 % della spesa cui si riferiscono;

4) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, in misura non superiore al 10 % delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi, nelle zone e nelle campagne agrarie indicate nel n. 1, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, semprechè l'adozione di tale sistema sia stata preventivamente autorizzata, per essersi riconosciuta praticamente inattuabile l'applicazione del sistema cianidrico, dal Commissariato generale anticoccidico in Catania, se l'agrumeto è compreso nella circoscrizione del Commissariato stesso, e dal Regio Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio, negli altri casi.

Il proprietario od enfiteuta, assegnatario del contributo, è tenuto a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante, proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute.

Art. 8.

Per chiedere i contributi di cui al precedente articolo, i Consorzi e le Sezioni ivi menzionati, nonchè i proprietari o gli enfiteuti i quali abbiano provveduto alle spese per la lotta senza l'intervento dei detti Consorzi e Sezioni, devono presentare domanda, sulla prescritta carta da bollo, contenente l'indicazione:

*a*) del Consorzio o della Sezione e, nel caso di privati, del cognome, nome, paternità e maternità del proprietario od enfiteuta dell'agrumeto e, ove occorra, degli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, con precisazione della quota parte delle spese sostenute da ogni singolo partecipante;

*b*) della data dell'avvenuta disinfezione;

*c*) del numero delle piante fumigate e della qualità e quantità dei cianoidi impiegati;

*d*) dell'ammontare della spesa occorsa per l'esecuzione della fumigazione e delle spese per l'attrezzatura.

I proprietari od enfiteuti, che abbiano eseguito la fumigazione con mezzi propri o mediante incarico a ditte industriali, devono, a corredo della domanda, allegare il permesso e i registri di fumigazione.

Le domande devono essere presentate al Commissariato generale anticoccidico, con sede in Catania, entro il termine da questo annualmente stabilito, quando si riferiscono ad operazioni di lotta eseguite in agrumeti siti nella circoscrizione del Commissariato stesso. Negli altri casi, devono essere presentate al Regio Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio, entro il 15 aprile successivo alla campagna durante la quale le operazioni furono eseguite.

Art. 9.

I proprietari od enfiteuti, che aspirano a conseguire il contributo supplementare di cui al n. 2 dell'art. 7 per la causale indicata alla lettera *b*), devono, a corredo della domanda, presentare un certificato del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, comprovante e specificante l'asserita avversità atmosferica o patologica che ha colpito l'agrumeto cianidrificato nell'annata cui si riferiscono le

spese di lotta e attestante altresì che per effetto dell'avversità stessa il reddito dell'agrumeto è stato ridotto a meno della metà.

I piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti, che aspirano a conseguire il contributo supplementare di cui al n. 2 dell'art. 7 per la causale indicata alla lettera c), devono, a corredo della domanda, presentare un certificato del podestà comprovante che il richiedente notoriamente ritrae le sue principali entrate dall'agrumeto che è stato sottoposto a disinfestazione e una dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante che il complessivo reddito del fondo agrumato di pertinenza del richiedente non è superiore, mediamente, a lire tremila annue.

Chiunque, ente o privato, richieda il contributo di attrezzatura di cui al n. 3 dell'art. 7 dovrà impegnarsi a non distogliere per un biennio il materiale di attrezzatura. Il contributo sarà pagato dopo due anni d'impiego consecutivo delle attrezzature, a far tempo dalla data del collaudo delle stesse.

Art. 10.

I contributi di cui all'art. 7 del presente decreto sono proposti, quando si riferiscono ad operazioni di lotta riguardanti agrumeti siti nella circoscrizione del Regio Commissariato generale anticoccidico in Catania, da una Commissione composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

b) dall'intendente di finanza di Catania;

c) dal Regio commissario generale anticoccidico;

d) dal direttore della Regia Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;

e) da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori;

f) da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Funzionerà da segretario il dirigente dell'ufficio del Regio Commissariato generale anticoccidico.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi, quali membri consultivi per l'esame di questioni riguardanti le rispettive provincie, i presidenti delle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e i segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura.

Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Per le domande di contributi di cui all'art. 7, relative ad agrumeti siti fuori della circoscrizione del Regio Commissariato generale anticoccidico, gli accertamenti istruttori sono demandati al Regio Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio, con la collaborazione, ove il Ministero la ritenga necessaria, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e il parere circa la concedibilità e la misura del contributo è espresso dal Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Art. 12.

I contributi di cui all'art. 7, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli agrumicoltori compresi nella circoscrizione del Regio Commissariato generale anticoccidico in Catania e iscritti nei ruoli di riscossione, saranno riportati in appositi elenchi di sgravio e versati dal Ministero direttamente agli istituti finanziatori del R. Commissariato, per i corrispondenti accreditamenti agli agenti della riscossione, a decurtazione delle delegazioni rilasciate all'atto della consegna dei ruoli.

Il versamento ai suddetti istituti finanziatori sarà effettuato dietro certificato del Regio Commissariato anticoccidico, attestante che la decurtazione di cui sopra abbia avuto effetto.

Gli agenti della riscossione, in base agli elenchi di sgravio, provvederanno tempestivamente per i conseguenti abbuoni agli aventi diritto.

Dello sgravio concesso sarà dato avviso agli aventi diritto anche dal Regio Commissariato.

Art. 13.

Il pagamento dei contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli agrumicoltori che abbiano rimborsato integralmente al Regio Commissariato anticoccidico l'importo delle spese di lotta e il pagamento dei contributi concessi ai Consorzi e alle Sezioni, nonchè agli agrumicoltori per le spese da questi ultimi direttamente sostenute, potrà farsi per il tramite del Regio Commissariato anticoccidico mediante ordini di accreditamento a suo favore, per i quali egli dovrà rendere conto a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per le spese delle fumigazioni eseguite dal Regio Commissariato generale anticoccidico, nelle campagne agrarie indicate nel n. 1 dell'art. 7, per le quali non siano compilati i ruoli di riscossione, i contributi statali agli interessati, determinati in base ai prospetti dei conti di fumigazione compilati a cura del Regio Commissariato, saranno versati dal Ministero direttamente agli istituti finanziatori, a decurtazione delle anticipazioni fatte per l'esecuzione della lotta.

Art. 14.

Alle spese generali del Regio Commissariato anticoccidico, con particolare riguardo alla direzione tecnica delle operazioni e agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concorrerà con una somma annua non superiore a L. 350.000, che farà carico allo stanziamento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622.

CAPO III

*Lotta contro i parassiti animali e vegetali di altre piante da frutto.*

Art. 15.

Sulla somma annua di L. 402.500 per un biennio, di cui all'art. 5, n. 1, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere concessi ai frutticoltori:

a) un contributo nella spesa per la ricostituzione di pescheti distrutti o infetti dalla « moria », in misura non superiore a L. 0,50 per pianta;

b) un contributo nella spesa per la ricostituzione di pereti distrutti o infetti dalla « parlatoria », in misura non superiore a L. 0,50 per pianta;

c) un contributo nella spesa per la ricostituzione di susineti distrutti o infetti dalla « parlatoria », in misura non superiore a L. 5 per pianta;

d) un contributo nella spesa per la ricostituzione di mandorleti distrutti o infetti dal « marciume radicale » o dal « verde secco », in misura non superiore a L. 2 per pianta;

*e*) un contributo nella spesa per la ricostituzione di noccioleti distrutti o infetti dal « verme del legno », in misura non superiore a L. 0,50 per pianta.

I suddetti contributi possono essere concessi esclusivamente per le ricostituzioni effettuate dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, e non oltre la campagna agraria 1939-40 e in rapporto al numero delle piante attecchite ed in ottimo stato di vegetazione.

Art. 16.

Sulla somma annua di L. 280.000 per un decennio, di cui all'art. 5, n. 2, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere concessi contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti distrutti o infetti dal « mal dell'inchiostro » in misura non superiore a L. 3 per ogni pianta attecchita ed in ottimo stato di vegetazione, purchè effettuata dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, e non oltre la campagna agraria 1947-48.

La misura del suddetto contributo potrà tuttavia essere elevata fino al prezzo di acquisto delle piante, esclusivamente quando la ricostituzione avvenga a mezzo di piante importate dall'estero a cura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o delle dipendenti Sezioni per l'ortofrutticoltura o del corrispondente Settore della Federazione nazionale dei detti consorzi.

Art. 17.

Sulla somma annua di L. 2.955.000 per un decennio, di cui all'art. 5, n. 3, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere annualmente concessi:

*a*) un contributo non superiore al 30 % della spesa per l'acquisto di insetticidi per la lotta sul campo contro parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, melo, pero, ciliegio, albicocco, mandorlo, susino e castagno;

*b*) un contributo non superiore al 25 % della spesa per la lotta contro quei parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti delle specie di cui alla precedente lettera *a*), per combattere i quali non è necessario l'uso di insetticidi;

*c*) un contributo non superiore al 20 % della spesa per l'acquisto di insetticidi per la lotta in magazzino, da parte di frutticoltori, contro parassiti animali e vegetali dei frutti;

*d*) un contributo non superiore al 50 % della spesa sostenuta dalle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o, per le provincie nelle quali tale Sezione non sia stata costituita, dai Consorzi stessi, per provvedersi delle attrezzature necessarie per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle suddette piante, per mezzo dei gas tossici.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo potranno essere accordati esclusivamente per le annate agrarie e nelle zone nelle quali la lotta, cui essi si riferiscono, sia stata dichiarata obbligatoria, oppure sia stata effettuata, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura (o, ove questa non sia stata costituita, dal Consorzio stesso), per conto dei conduttori dei fondi interessati e d'intesa con essi, o dai conduttori stessi, previa intesa con la Sezione o con il Consorzio.

Il contributo di cui alla lettera *d*) potrà essere accordato esclusivamente dopo che la Sezione o il Consorzio abbia ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei gas tossici.

Art. 18.

Sulla somma annua di L. 455.000, per un biennio, di cui all'art. 5, n. 4, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere concessi alle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e, per le provincie nelle quali tali Sezioni non siano costituite, ai Consorzi stessi, contributi per il pagamento degli interessi sulle somme per le quali contraggano anticipazioni con Istituti di credito, per sopperire alle spese per la lotta di ufficio contro i parassiti animali e vegetali delle piante da frutto e nelle campagne agrarie in detto articolo menzionate.

La misura di tali contributi non potrà essere superiore al 5 % annuo, per la durata dell'anticipazione.

Art. 19.

Sulla somma di L. 210.000 di cui all'art. 5, n. 5, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere concessi, alle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura delle provincie nelle quali la produzione dei fichi secchi ha notevole importanza, o ai Consorzi stessi, nei casi in cui la Sezione per l'ortofrutticoltura non sia stata costituita:

1) contributi in misura non superiore al 40 % della spesa per la costruzione d'impianti per la disinfestazione dei fichi secchi;

2) contributi in misura non superiore al 20 % della spesa per la provvista di cassoni destinati alla disinfestazione e alla conservazione dei fichi secchi in aziende agricole che si impegnano ad eseguire la disinfestazione anche del prodotto di altre aziende della zona, secondo condizioni che abbiano riportato la preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo, per la quale è condizione indispensabile che le Sezioni o i Consorzi beneficiari e, nel caso di cui al n. 2, le aziende agricole presso cui i cassoni sono destinati a funzionare, abbiano ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei gas tossici, avrà luogo sulla base dei progetti tecnici e dei preventivi finanziari, vistati dall'ispettore agrario compartimentale, il quale provvederà altresì al collaudo dell'opera. I contributi saranno liquidati sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

Art. 20.

Sulla somma annua di L. 300.000 per un decennio, di cui all'art. 5, n. 6, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, possono essere concessi, a coloro che sottoporranno i fichi secchi di propria pertinenza a disinfestazione presso gli impianti o i cassoni di cui al precedente articolo, contributi in misura non superiore al 25% della spesa occorsa per tale disinfestazione e risultante dalla fattura dell'ente o azienda che gestisce l'impianto o il cassone.

Art. 21.

Sulla somma di L. 820.000, di cui all'art. 5, n. 7, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, può essere concesso un contributo, in misura non superiore a L. 25.000, nelle spese di impianto e di avviamento, alle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, risultanti dalla trasformazione, in esecuzione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, di Consorzi

per la frutticoltura istituiti, a norma della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, posteriormente all'anno 1936, nonchè alle Sezioni per l'ortofrutticoltura costituite nelle provincie nelle quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, non erano stati costituiti Consorzi per la frutticoltura.

### Art. 22.

Alla concessione dei contributi previsti negli articoli 15 e 16 del presente decreto, per le ricostituzioni ivi indicate, sono ammessi:

1) i proprietari e gli enfiteuti dei fondi interessati;

2) le Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o, nelle provincie nelle quali tali Sezioni non siano state costituite, i Consorzi stessi, per le ricostituzioni che abbiano effettuato per conto dei proprietari od enfiteuti interessati e d'intesa con essi.

Le domande dei proprietari od enfiteuti, redatte sulla prescritta carta da bollo e corredate delle fatture comprovanti l'acquisto delle piante, devono essere inviate alla Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, competente per territorio, o al Consorzio stesso, i quali trasmettono all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per gli adempimenti di cui al successivo articolo 23, quelle riferentisi a ricostituzioni per le quali la misura del contributo, calcolata in base alle aliquote massime previste negli articoli 15 e 16, superi la somma di lire tremila. Tutte le domande devono contenere:

*a*) le indicazioni atte ad individuare il fondo;

*b*) notizie precise e complete sulla causa della distruzione del preesistente frutteto o sulla natura dell'infestazione e sulla ricostituzione eseguita, sull'epoca in cui questa venne iniziata ed ultimata, sulla specie, varietà e numero delle piante ricostituite;

*c*) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dell'enfiteuta, aspirante al contributo.

Le domande degli enti di cui al n. 2 del presente articolo, redatte sulla prescritta carta da bollo e contenenti le indicazioni prescritte nel precedente comma, devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tutte le domande di cui al presente articolo devono essere presentate, se riferentisi a ricostituzioni già avvenute, entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto e, se relative a ricostituzioni effettuate dopo tale pubblicazione, entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'ultimazione del reimpianto.

### Art. 23.

Relativamente alle domande di cui al precedente art. 22, presentate dai proprietari ed enfiteuti interessati, escluse quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura o il Consorzio stesso provvederà al controllo sull'effettuazione delle piantagioni e alla constatazione, da farsi dopo non meno di sei mesi e non più di un anno dalla detta effettuazione, dell'attecchimento e dello stato di vegetazione delle piante.

Sulla base dei risultati degli accertamenti, il Comitato direttivo della Sezione o, ove questa non sia stata costituita, il Consiglio di amministrazione del Consorzio formula, per ciascuna domanda, le proposte per l'eventuale concessione del contributo e per la misura di esso. L'elenco nominativo di tali proposte è dalla Sezione o dal Consorzio trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Relativamente alle domande presentate dalle Sezioni e dai Consorzi, a norma del n. 2 e del penultimo comma del precedente art. 22, nonchè a quelle presentate dai proprietari od enfiteuti e riferentisi a ricostituzioni per le quali la misura del contributo, calcolata in base alle aliquote massime previste negli articoli 15 e 16, superi la somma di lire tremila, gli accertamenti, i controlli e le proposte di cui al presente articolo sono di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle domande delle Sezioni e dei Consorzi è invitata ad esprimere parere la Commissione amministrativa del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale.

### Art. 24.

Per ottenere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, il versamento, a proprio favore, dell'importo delle piante fornite, per le ricostituzioni indicate negli articoli 15 e 16 del presente decreto, ai frutticoltori beneficiari dei contributi previsti in detti articoli, le Sezioni o i Consorzi interessati e, nel caso previsto nel secondo comma dello stesso art. 16, il Settore per l'ortofrutticoltura devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata delle ricevute rilasciate dagli interessati, nelle quali deve essere indicato il prezzo di cessione delle piante.

### Art. 25.

Alla concessione dei contributi previsti nelle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 17 del presente decreto sono ammessi:

1) i conduttori di fondi che abbiano eseguito direttamente le operazioni di lotta, ivi indicate, per la difesa della produzione frutticola dei fondi stessi;

2) le Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o, nelle provincie nelle quali tali Sezioni non siano state costituite, i Consorzi stessi, limitatamente alle operazioni di lotta che abbiano effettuato per conto dei conduttori interessati e d'intesa con essi, con esclusione delle operazioni di lotta d'ufficio a carico degli inadempienti e dei ritardatari.

Le domande dei conduttori di cui al n. 1, redatte sulla prescritta carta da bollo, devono essere inviate alla Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura o al Consorzio stesso e devono contenere:

*a*) le indicazioni atte ad individuare il fondo;

*b*) l'indicazione della specie delle piante da frutto e, per ciascuna specie, del numero delle piante sottoposte ai trattamenti curativi, del numero dei trattamenti eseguiti e dei mezzi adoperati, nonchè dei parassiti animali e vegetali per la difesa dai quali le operazioni furono eseguite;

*c*) la data dell'inizio dei trattamenti curativi e quella dell'esecuzione dell'ultimo trattamento e la spesa sostenuta;

*d*) il cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore del fondo aspirante al contributo.

Le domande suddette devono essere presentate entro quindici giorni dall'ultimo trattamento eseguito nella campagna agraria alla quale si riferiscono e, in ogni caso, entro il mese di settembre. La Sezione o il Consorzio trasmette, corredate del proprio parere, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per gli adempimenti di cui al successivo art. 27, quelle, fra le dette domande, che si riferiscono ad operazioni per le quali la misura del contributo, calcolata in base alle aliquote massime previste nell'art. 17, superi la somma di lire millecinquecento.

Le domande degli enti di cui al n. 2 del presente articolo, redatte sulla prescritta carta da bollo e contenenti le indicazioni prescritte nel secondo comma, devono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il mese di settembre della campagna agraria nella quale furono eseguiti i trattamenti cui esse si riferiscono.

Art. 26.

Agli effetti della liquidazione dei contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 17 sono considerate:

*a*) quale spesa occorsa per l'acquisto di insetticidi per la lotta sul campo, quella risultante dalla quantità di insetticidi adoperata, in relazione al numero delle piante trattate e al numero dei trattamenti eseguiti, e dal prezzo di acquisto degli insetticidi. Tali elementi, quando la lotta sia stata eseguita dalle Sezioni o dai Consorzi a norma del n. 2 dell'art. 25, sono documentati da detti Enti, a corredo delle rispettive domande, mediante estratti dei propri registri contabili, vistati dal Collegio dei sindaci. Quando la lotta sia stata eseguita direttamente dai conduttori dei fondi interessati, i suddetti elementi sono desunti dalle dichiarazioni degli interessati, controllate a norma dell'articolo seguente, ma in nessun caso possono assumersi, a base del computo della spesa occorsa, prezzi unitari di acquisto superiori a quelli pagati dalla Sezione o dal Consorzio per i propri acquisti, nè quantitativi di insetticidi, per ogni pianta e per ogni trattamento, superiori a quelli indicati dalla Sezione o dal Consorzio per le operazioni da essi eseguite, nè un numero di trattamenti superiore a quello praticato o consigliato dalla Sezione o dal Consorzio, secondo le istruzioni del Regio Osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio;

*b*) quale spesa occorsa per la lotta contro i parassiti animali e vegetali per combattere i quali non è necessario l'uso di insetticidi, la spesa di mano d'opera in rapporto al numero delle piante trattate. Per spesa di mano d'opera per ogni pianta viene assunta, anche quando la lotta sia stata eseguita direttamente dal conduttore di fondi interessato, quella indicata dalla Sezione o dal Consorzio e documentata ai sensi della precedente lettera *a*);

*c*) quale spesa per l'acquisto di insetticidi per la lotta in magazzino, quella risultante dalla quantità di insetticidi occorrente in rapporto alla cubatura del magazzino, applicandosi le disposizioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 27.

Relativamente alle domande di cui all'art. 25, presentate dai conduttori di fondi interessati, escluse quelle di cui al l'ultimo comma del presente articolo, la Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura o il Consorzio stesso provvede al controllo sull'esecuzione delle operazioni di lotta in riguardo al numero delle piante trattate, al numero dei trattamenti eseguiti e alla quantità di insetticidi impiegata, e all'accertamento dei risultati della lotta stessa.

Sulla base dei risultati dei controlli e degli accertamenti suddetti, il Comitato direttivo della Sezione o, ove questa non sia stata costituita, il Consiglio di amministrazione del Consorzio formula, per ciascuna domanda, le proposte per l'eventuale concessione del contributo e per la misura di esso. L'elenco nominativo di tali proposte è dalla Sezione o dal Consorzio trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Relativamente alle domande di cui all'art. 25, presentate dagli enti indicati al n. 2 dello stesso articolo, e a quelle presentate dai conduttori di fondi e riferentisi ad operazioni per le quali la misura del contributo, calcolata in base alle aliquote massime previste nell'art. 17, superi la somma di lire millecinquecento, gli accertamenti, i controlli e le proposte di cui al presente articolo sono di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle domande delle Sezioni e dei Consorzi è invitata ad esprimere parere la Commissione amministrativa del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale.

Art. 28.

Alla concessione dei contributi previsti all'art. 20 del presente decreto è ammesso chiunque abbia sottoposto fichi secchi, di propria pertinenza, alla disinfestazione presso gli impianti o i cassoni in detto articolo menzionati, purchè ne abbia dato avviso, almeno cinque giorni prima dell'invio del materiale alla disinfestazione, all'Ispettorato dell'agricoltura della provincia nella quale è sito l'impianto o il cassone.

Le domande, redatte sulla prescritta carta da bollo e corredate della fattura dell'ente o azienda che gestisce l'impianto o il cassone, devono essere presentate, entro quindici giorni dall'avvenuta disinfestazione, alla Sezione per l'ortofrutticoltura del Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della provincia nella quale è sito l'impianto o il cassone presso cui avvenne la disinfestazione o al Consorzio stesso.

Il Comitato direttivo della Sezione o il Consiglio di amministrazione del Consorzio formula, per ciascuna domanda, le motivate proposte per l'eventuale concessione del contributo e per la misura di esso e trasmette l'elenco nominativo delle proposte stesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

A cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, è invitato ad esprimere, su tali proposte, il proprio parere, motivato anche in base ai risultati degli accertamenti saltuari eseguiti durante il periodo della disinfestazione, in relazione agli avvisi ricevuti a termini del primo comma del presente articolo.

Art. 29.

Le domande per la concessione dei contributi previsti alla lettera *d*) dell'art. 17 e all'art. 19, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno dalle Sezioni o dai Consorzi interessati essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Settore per l'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, corredate del progetto tecnico e del preventivo finanziario delle attrezzature e delle opere per le quali si richiede il contributo.

Le domande per la concessione dei contributi previsti all'art. 18 del presente decreto, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno dalle Sezioni o dai Consorzi interessati essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Settore, corredate dagli estratti conto degli Istituti finanziatori e di copia dell'eventuale contratto o della corrispondenza commerciale intercorsa, nonchè degli estratti dei registri contabili, vistati dal Collegio dei sin-

daci, dai quali risultino l'entità delle anticipazioni contratte con istituti di credito, la effettiva loro durata e la misura degli interessi corrisposti, nonchè l'importo delle spese sostenute, per la lotta di ufficio contro parassiti animali e vegetali delle piante da frutto, nella campagna agraria per la quale l'anticipazione fu contratta.

Le domande di cui al presente articolo sono dal Settore trasmesse al Ministero, munite del parere della Commissione amministrativa in ordine all'eventuale concessione del contributo e alla misura di esso.

Art. 30.

Il pagamento dei contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 17, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai conduttori di fondi che abbiano eseguito direttamente le operazioni di lotta ivi indicate, potrà farsi — limitatamente ai contributi di importo non superiore a lire millecinquecento — mediante ordini di accreditamento a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, i quali dovranno renderne conto a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

I proprietari, gli enfiteuti e i conduttori di fondi, assegnatari dei contributi previsti negli articoli 15, 16 e 17, hanno obbligo di corrisponderne una parte agli affittuari, coloni o compartecipanti, proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute per l'effettuazione delle operazioni per le quali i contributi vennero concessi.

## CAPO IV.

*Disposizioni generali.*

Art. 32.

I contributi previsti nel presente decreto non potranno essere accordati ai proprietari, enfiteuti o conduttori di fondi, per le operazioni di ricostituzione di agrumeti e frutteti e di lotta contro i parassiti animali e vegetali, per le quali abbiano ricevuto contributi dalle Sezioni per l'ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura o dai Consorzi stessi.

A tale effetto, le Sezioni e i Consorzi, nonchè il Commissariato per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia e il Commissariato generale anticoccidico in Catania, nel trasmettere al Ministero le proposte di rispettiva competenza in ordine alle domande degli interessati, dovranno corredarle di dichiarazione comprovante che i richiedenti stessi non hanno beneficiato, per le operazioni per le quali domandano il contributo statale, di contributi della Sezione o del Consorzio.

Art. 33.

Indipendentemente dai controlli previsti nei precedenti articoli, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre accertamenti e controlli, a mezzo dei Regi Osservatori per le malattie delle piante e degli altri suoi organi periferici e centrali, in ordine agli elementi per la decisione sulle domande per la concessione dei contributi previsti nel presente decreto.

Art. 34.

Per provvedere a studi e a ricerche di carattere sperimentale sui mezzi di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante da frutto, nonchè alla vigilanza sulla esecuzione delle operazioni per le quali è prevista la concessione di contributi ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere in servizio personale non di ruolo, laureato in scienze agrarie o in scienze naturali e specializzato in fitopatologia, nella quantità massima di 25 unità.

La specializzazione prevista nel precedente comma è documentata dal conseguimento della libera docenza in patologia vegetale o in entomologia agraria o dalla frequenza, per almeno un anno, di borse di studio conseguite a norma dell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, o dall'esercizio, per almeno un anno, delle funzioni di assistente, anche volontario, presso una Cattedra delle anzidette discipline in una Regia Università, o, eccezionalmente, dalla presentazione della dissertazione di laurea su argomento attinente alle discipline stesse.

L'assunzione ha luogo con contratto annuale, eventualmente rinnovabile, a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e la retribuzione è quella stabilita per la Categoria I, lettera *a*), dell'allegato VIII alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 35.

Il personale assunto a norma del precedente articolo può essere destinato ad esplicare la sua attività presso le Stazioni sperimentali agrarie specializzate in entomologia agraria o in patologia vegetale o in frutticoltura o in ortofrutticoltura, siano Regie che consorziali, nonchè presso i Regi Osservatori per la difesa delle piante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *luglio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 423, *foglio* 29. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 758.

**Autorizzazione al comune di Chiesa, in provincia di Sondrio, a modificare la propria denominazione in « Chiesa in Valmalenco ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Chiesa, richiede, in esecuzione della propria deliberazione 27 novembre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Chiesa in Valmalenco »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Sondrio in adunanza 27 dicembre 1939-XVIII, con deliberazione n. 72-3;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Chiesa, in provincia di Sondrio, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Chiesa in Valmalenco ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 423, *foglio* 36. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 759.

**Concessione dell'esenzione temporanea dalle imposte comunali di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 31 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Visto l'art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

E' concessa l'esenzione temporanea dalle imposte comunali di consumo per i viveri destinati alle truppe mobilitate delle Forze armate dello Stato.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 423, *foglio* 32. — MANCINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona).**

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, con sede nel comune di Isola Rizza (Verona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, con sede nel comune di Isola Rizza (Verona), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2507)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.

**Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, in liquidazione, con sede in Bivona (Agrigento).**

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune di Bivona (Agrigento), la quale si trova in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

L'avv. Renzo Campisi di Nicolò è nominato liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune di Bivona (Agrigento), in sostituzione del liquidatore attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1940-XVIII.
**Tassa dei pieghi sottofascia e pacchi postali contenenti libri spediti da editori e da Case librarie.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

La tassa dei pieghi, contenenti libri, spediti sottofascia da Case editrici o da Case librarie, è di centesimi 5 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
Il diritto fisso di raccomandazione è stabilito in L. 0,30 e quello per la dichiarazione di spedizione dei pieghi ordinari in L. 0,10.

Art. 2.

Ai pacchi postali contenenti libri, spediti da Case editrici o da Case librarie, è applicabile la seguente tariffa:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fino a | | 1 | Kg. | L. | 1,25 |
| da oltre | 1 | » | 3 | » | » | 2,50 |
| » | 3 | » | 5 | » | » | 3,75 |
| » | 5 | » | 10 | » | » | 6,25 |
| » | 10 | » | 15 | » | » | 8 — |
| » | 15 | » | 20 | » | » | 9 — |

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.
**Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Isola del Liri.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Isola del Liri, inoltrata a mezzo del prefetto della provincia di Frosinone, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta, sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel Comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) Il comune di Isola del Liri è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia ed il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

(2516) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1940-XVIII.
**Cessazione del sig. Gilli Carlo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1939-XVIII, col quale il sig. Gilli Carlo fu Giovanni, venne nominato rappresentante alle grida del sig. Sulliotti Massimo, agente di cambio presso la Borsa di Torino;
Visto l'atto notarile col quale il succitato sig. Gilli ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Gilli Carlo fu Giovanni cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Sulliotti Massimo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

(2520) *Il Ministro*: DI REVEL

ORDINANZA MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.
**Sospensione delle operazioni di esame della sessione 1940 dell'abilitazione alla libera docenza.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1940 per l'abilitazione alla libera docenza;

Ordina:

Fermi restando i termini del 30 giugno e del 31 luglio 1940-XVIII stabiliti dalla suddetta ordinanza 1° marzo 1940-XVIII per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, le ulteriori operazioni d'esame per l'abilitazione alla libera docenza della sessione 1940 sono sospese. Tali operazioni saranno riprese a decorrere dal termine che sarà stabilito con successiva ordinanza, la quale determinerà altresì il termine entro il quale i candidati dovranno inviare le loro pubblicazioni e il loro curriculum ai commissari d'esame e al Ministero.
Il numero delle abilitazioni fissato per ogni materia nel prospetto annesso alla ordinanza del 1° marzo 1940-XVIII resta vincolato a favore dei candidati che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1940-XVIII o la presenteranno, nei casi consentiti, entro il 31 luglio 1940-XVIII.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2538) *Il Ministro*: BOTTAI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19322 del 30 maggio 1940-XVIII, il sig. Sacerdoti Ubaldo di Giuseppe e di Grassi Adele, nato a Modena il 4 marzo 1873, residente a Modena, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello materno di « Grassi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli del predetto: Sacerdoti Wanda, Ermanno e Magda di Ubaldo e di Bellentani Adele, nati a Modena rispettivamente il 29 marzo 1899, 28 febbraio 1901 e 14 dicembre 1902.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

**(2523)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 200

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6406 - Data: 2 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria - Intestazione: Meda Cesare fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3626 - Data: 7 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Colella Lucia fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 - Data: 13 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna - Intestazione: Tita Calogero fu Francesco-Paolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52539 - Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Barbero Giuseppina-Teresa di Cesare - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 - Data: 7 agosto 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Di Leo Francesco di Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2996 - Data: 19 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce - Intestazione: Chiarello Giuseppe fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2653 - Data: 20 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti - Intestazione: Masciulli Luigi fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5937 - Data 7 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sica Livic - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2940 - Data: 6 giugno 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Lepore Giovanni fu Michele - Titolo del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 204 - Data: 10 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Scuriatti Cesare fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 - Data: 12 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia - Intestazione: Medaglione Aldo di Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4480 - Data: 22 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Piccigallo Angelo fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 - Data: 27 aprile 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania - Intestazione: Nerbi Giovanni di Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze. Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 - Data: 26 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Zanelli Paolo fu Giov. Battista - Titoli del Debito pubblico: due certificati Rendita 5 %. Capitale L. 750.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

**(2498)** *Il direttore generale*: POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1940-XVIII - N. 149

| | Cambio di Clearing | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Francia (Franco) | — | — |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 449 — |
| Argentina (Peso carta) | — | 4,20 |
| Belgio (Belgas) | — | — |
| Boemia-Moravia (Corona) | 65,70 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,48 | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | 14,31 | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | 44,90 |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | — | — |
| Olanda (Fiorino) | — | — |
| Polonia (Zloty) | — | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7501 |
| Romania (Leu). conto globale | 13,9431 | — |
| Romania (Leu). id. speciale | 12,1212 | — |
| Romania (Leu). id. A | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,70 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,72 |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,852 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,975 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,10 |
| Id. 3 % lordo | 50,675 |
| Id. 5 % (1935) | 92,525 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,50 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 93,475 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,925 |
| Buoni novennali 5 % - scadenza 1941 | 99,95 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 93,975 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 93,975 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 96,70 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1949 | 98,05 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, con sede nel comune di Isola Rizza (Verona);

Dispone:

Il rag. Ferruccio Masotto di Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, avente sede nel comune di Isola Rizza (Verona) ed i sigg. Cesare Toffalini Zecchinato di Francesco, Francesco Bissoli fu Luigi e Gino Vicentini di Annibale sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2508)

---

**Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII, con il quale il dott. Vincenzo Cottignola è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna;
Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dottor Vincenzo Cottignola, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il cav. geometra Angelo Mazzesi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, in sostituzione del dott. Vincenzo Cottignola, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2525)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria generale del concorso al posto di assistente veterinario nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 145, con cui venne bandito il concorso per la nomina di un assistente veterinario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica;
Visto l'altro proprio decreto in data 18 gennaio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3 Interno, foglio n. 116, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione predetta;
Veduta la graduatoria degli idonei al concorso stesso compilata dalla Commissione esaminatrice;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212, e il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per la nomina di un assistente veterinario nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica:
1° Negri dott. Rodolfo, con punti complessivi 307.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso medesimo il dott. Negri Rodolfo.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 145, col quale venne bandito il concorso per la nomina di un assistente veterinario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di Batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica;
Visto il decreto Ministeriale in data odierna col quale è approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al predetto concorso ed è dichiarato vincitore il candidato dott. Negri Rodolfo;
Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543;

Decreta:

Il dottore in veterinaria Negri Rodolfo è nominato, a decorrere dal 1° giugno 1940-XVIII assistente veterinario in prova nel Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.
Al predetto dottore durante il periodo di prova verrà corrisposto, in base alla legge 10 aprile 1940, n. 237, l'assegno mensile lordo di L. 916,98, oltre eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura spettante al personale di ruolo a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2530)

---

**Graduatoria generale del concorso a tre posti di assistente medico nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 143, col quale venne bandito il concorso per la nomina di tre assistenti medici (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto l'altro proprio decreto in data 18 gennaio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3 Interno, foglio n. 115, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione predetta;

Veduta la graduatoria degli idonei al concorso stesso compilata dalla Commissione giudicatrice;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212, e il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso alla nomina di tre assistenti medici nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica:

1) Scanga dott. Francesco . . . . punti complessivi 302
2) Carlinfanti dott. Erminio . . . » » 301
3) Lillo dott. Leonardo . . . . . » » 260

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i dottori:

1) Scanga dott. Francesco;
2) Carlinfanti dott. Erminio;
3) Lillo dott. Leonardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 143, col quale venne bandito il concorso per la nomina a tre posti di assistente medico (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto il decreto Ministeriale in data odierna col quale è approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al predetto concorso e sono dichiarati vincitori i candidati dott. Scanga Francesco, prof. Carlinfanti Erminio, dott. Lillo Leonardo;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543;

Decreta:

I sottoindicati dottori in medicina e chirurgia sono nominati, a decorrere dal 1° giugno 1940-XVIII assistenti medici in prova nel Laboratorio di batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica:

1) Scanga dott. Francesco.
2) Carlinfanti dott. Erminio.
3) Lillo dott. Leonardo.

Ai predetti dottori durante il periodo di prova verrà corrisposto, in base alla legge 16 aprile 1940, n. 237, l'assegno mensile lordo di L. 916,98, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura spettante al personale di ruolo a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2531)

---

**Graduatoria generale del concorso al posto di assistente chimico nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 144, con cui venne bandito il concorso per la nomina di un assistente chimico (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto l'altro proprio decreto in data 18 gennaio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1940-XVIII, registro n. 3 Interno, foglio n. 208, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione predetta;

Veduta la graduatoria degli idonei al concorso stesso compilata dalla Commissione esaminatrice;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212, e il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per la nomina di un assistente chimico nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica:

1) Arcangeli dott. Enzo Fazio . . . punti complessivi 381
2) Mariani dott. Aurelio . . . . . » » 357
3) Gandolfo dott. Nicolò . . . . . » » 334

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso medesimo il dott. Arcangeli Enzo Fabio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 144, col quale venne bandito il concorso per la nomina di un assistente chimico (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto il decreto Ministeriale in data odierna col quale è approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al predetto concorso ed è dichiarato vincitore il candidato dott. Enzo Fabio;

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nonchè il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543;

Decreta:

Il dottore in chimica Arcangeli Enzo Fabio è nominato, a decorrere dal 1° giugno 1940-XVIII assistente chimico in prova nel Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

Al predetto dottore durante il periodo di prova, verrà corrisposto, in base alla legge 16 aprile 1940, n. 237, l'assegno mensile lordo di L. 916,98, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura spettante al personale di ruolo a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2532)

## REGIA PREFETTURA DI VITERBO

### Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduto il proprio decreto in data 11 giugno 1940-XVIII, n. 8469, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso pei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in questa Provincia;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a quattro posti di ostetrica condotta e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Neri Ada, Vetralla (1ª condotta);
2) Boldrini Armida in Masci, Vitorchiano (condotta unica);
3) Pirotti Caterina Teresa, Lubriano (condotta unica);
4) Poli Vittorina, Monterosi (condotta unica).

Le concorrenti Spalmach Annita in Morucci, graduata 2ª, Paolocci Chiara in Leonori, graduata 3ª, e Piemontesi Ester in De Pascale, graduata 5ª, non sono dichiarate vincitrici per le sedi rispettivamente richieste, in quanto già assegnate alle candidate che le precedevano in graduatoria.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 18 giugno 1940-XVIII

*Il prefetto*: RAPISARDA

(2477)

## REGIA PREFETTURA DI MODENA

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Vista la nota n. 1950 del 20 marzo 1940-XVIII, con la quale il podestà di Carpi comunica che l'ostetrica Cervi Afra ha rinunciato alla nomina a ostetrica condotta di Cortile San Martino;

Visto il proprio decreto n. 25310 in data 26 ottobre 1939-XVII, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ed il decreto di ugual numero e data relativo alle dichiarazioni delle vincitrici;

Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Costa Clementina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cortile San Martino in Carpi. A norma del predetto articolo il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 12 maggio 1940-XVIII

(2473) *Il prefetto*: BOLTRAFFIO

## REGIA PREFETTURA DI PAVIA

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 11980 del 12 aprile 1940-XVIII, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Cisco Fedora designata per la condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia non ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 1° maggio 1940-XVIII del podestà di Montecalvo Versiggia è stata dichiarata rinunciataria d'ufficio;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia e designata per la nomina la signora Grassi Luigi, domiciliata in Suardi.

Il podestà di Montecalvo Versiggia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni, se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Montecalvo Versiggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 20 giugno 1940-XVIII

(2471) *Il Prefetto.*

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.